

FONDAZIONE OPERE PIE AGNESI ONLUS

Appendice di aggiornamento

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001

Genova, 31 marzo 2022

INDICE

1. Analisi delle nuove fattispecie di reato	P. 3
1.1 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.....	P. 3
1.2 D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.....	P. 5
1.3 L. 23 dicembre 2021, n. 238.....	P. 9
1.4 L. 9 marzo 2022, n. 22.....	P.15
2. Impatto delle nuove linee guida di Confindustria nella redazione della presente appendice di aggiornamento	P. 19
3. Le attività sensibili	P. 20
4. Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus	P. 21
4.1 Responsabilità nell'aggiornamento.....	P. 21
4.2 Finalità dell'aggiornamento.....	P. 21
4.3 Data di riferimento dell'aggiornamento.....	P. 22
5. Principi generali di comportamento e principi procedurali specifici	P. 22
6. Rapporti con i Partner	P. 23
7. Flussi informativi diretti all'OdV	P. 24
8. I controlli dell'Organismo di vigilanza	P. 26
9. Formazione del personale	P. 27
9.1 Formazione del personale di Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus	P. 27
10. Sistema disciplinare e procedura sanzionatoria	P. 27
10.1 Sistema disciplinare.....	P. 28
10.2 Soggetti passivi.....	P. 28
10.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	P. 29
10.4 Misure nei confronti dei dirigenti.....	P. 30
10.5 Misure nei confronti degli amministratori.....	P. 30
11. Misure nei confronti dei collaboratori esterni, consulenti ed altri soggetti terzi	P. 30
12. Potere di iniziativa	P. 30
13. Adozione e aggiornamento dei protocolli di gestione e creazione di sistema di compliance integrata	P. 31

1. Analisi delle nuove fattispecie di reato

1.1 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n.184, che ha recepito la Direttiva Europea n. 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto importanti novità in tema di responsabilità amministrative degli enti:

- l'articolo 2 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha introdotto una nuova fattispecie all'interno del c.p., all'art. 493-quater, rubricato "*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*".
- l'articolo art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha introdotto una rilevante modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 attraverso l'introduzione del nuovo articolo 25-octies.1 rubricato "*delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*".

A seguito di tale intervento normativo è stato quindi allargato il novero dei cd. reati presupposto attraverso l'introduzione dell'articolo 25-octies.1.

Sono stati aggiunti, attraverso l'introduzione di tale articolo, tre reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.):** *Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.):** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*
- **Frode informatica (640-ter), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale:** *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).*

1.2 D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che ha recepito la Direttiva Europea n. 2018/1673 “sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”, amplia la portata dell’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, prevedendo nei **delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** le contravvenzioni punite con l’arresto da 6 mesi ad un massimo di 1 anno e, nel caso del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, anche i delitti colposi. Per l’attuazione della citata direttiva europea, il decreto legislativo ha apportato modifiche al codice penale in relazione ai delitti sopra citati contemplati dall’Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01.

Pertanto, sebbene il testo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 octies D. Lgs. 231/2001 sia rimasto immutato, il suo ambito di applicazione è stato ampliato.

Le fattispecie menzionate – già inserite nel *numerus clausus* dei reati 231 (art. 25-octies) – erano punite, in precedenza, solo se derivanti da condotte di natura dolosa, per cui con tale manovra è stata operata una potenziale estensione della responsabilità 231 a casi precedentemente non contemplati.

- Per quanto riguarda il delitto di ricettazione sono intervenute modifiche che riguardano soltanto l’aspetto sanzionatorio del delitto. Dopo il primo comma sono stati aggiunti altri due commi. È prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 300 euro a 6.000 se il fatto riguarda denaro o altri beni provenienti da contravvenzione punita con la pena dell’arresto superiore nel massimo a 1 anno e nel minimo a 6 mesi ed è stata innalzata la pena qualora il reato sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale. È stato inoltre sostituito l’originario comma 2, il quale, uniformemente alle modifiche già citate disciplina la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto anche in relazione a “denaro o cose provenienti da contravvenzione”.

Di seguito vengono evidenziate in grassetto le modifiche apportate all’art. 648 c.p..

Ricettazione (art. 648 c.p.): *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- In relazione al delitto di riciclaggio, possono registrarsi le seguenti modificazioni:
 - a) è adesso configurabile questo illecito penale anche se il denaro, i beni o le altre utilità, oggetto di questa condotta delittuosa, provengano da un delitto colposo;
 - b) è ora contemplata una pena più lieve, ossia la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500, in luogo della pena prevista dal comma primo dell'art. 648-bis cod. pen., consistente nella pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 5.000 euro a 25.000 euro, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Di seguito vengono evidenziate in grassetto le modifiche apportate all'art. 648-bis c.p..

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- In relazione al delitto previsto dall'art. 648-ter c.p. è ora prevista, come già stato fatto per l'art. 648-bis, una pena più lieve quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi mentre la sostituzione della parola "quarto", in luogo di "secondo", in seno al comma terzo, è stata fatta per una mera esigenza di coordinamento stante le modifiche apportate all'art. 648 del codice penale.

Di seguito vengono evidenziate in grassetto le modifiche apportate all'art. 648-ter c.p..

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al **quarto** comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

- In relazione al delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 sono ad oggi rinvenibili le seguenti modifiche normative:
 - I) è configurabile tale fattispecie anche se il denaro, i beni o le altre utilità, oggetto di questa condotta illecita, provengano da un delitto colposo;
 - II) è adesso sancita una pena più mite (pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500) quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
 - III) prima dell'intervento operato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, era applicabile la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provenivano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, ad oggi, invece, la pena è diminuita (sino ad un terzo) se il denaro, i beni o le altre

utilità provengono da delitto, anche colposo, per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

L'ultima modifica prevista, ossia la sostituzione delle parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» con «416-bis.1» è stata prevista per una esigenza di mero coordinamento poichè la norma da ultimo citata ha riprodotto sostanzialmente il contenuto di quanto era preveduto in questo articolo del decreto legge n. 152/1991, abrogato per effetto dell'art. 7 del d.lgs., 1 marzo 2018, n. 21.

Di seguito vengono evidenziate in grassetto le modifiche apportate all'art. 648-ter.1 c.p..

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo **416.bis.1**.*

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

1.3 L. 23 dicembre 2021, n. 238

La L. 23 dicembre 2021, n. 238, "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*", provvedimento finalizzato all'adeguamento periodico dell'ordinamento interno a quello europeo e che agevola anche la chiusura di alcune delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia, ha introdotto alcune modifiche nel codice penale che hanno impatto anche in relazione alla materia disciplinata dal Decreto 231/2001.

Di seguito si elencano gli articoli del codice penale che hanno subito delle modifiche a seguito del citato intervento normativo, tali modifiche sono rilevanti poiché tali illeciti sono ricompresi nel catalogo dei reati presupposto previsti dagli artt. 24-bis e 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001:

- l'articolo 615-quater c.p. non ha subito modifiche sostanziali ma vede una nuova rubricazione "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici".

Di seguito vengono evidenziate in grassetto le modifiche apportate all'art. 615-quater c.p..

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altrui profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

- L'articolo 615-quinquies c.p. ora rubricato "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*" e così come modificato dalla suddetta legge, si connota per una nuova formulazione della condotta punibile ora

rivolta a "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

Di seguito vengono evidenziate in grassetto le modifiche apportate all'art. 615-quinquies c.p..

art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, **abusivamente** si procura, **detiene**, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette **in altro modo** a disposizione di altri **o installa** apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

- Con riferimento all'art. 617-quater c.p., vengono inasprite le pene per l'ipotesi di cui al primo comma ora punita con la reclusione "da un anno e sei mesi a cinque anni", nonché di quella prevista dal comma quarto per la quale si prevede un innalzamento della pena edittale "da tre a otto anni".

Di seguito vengono evidenziate in grassetto le modifiche apportate all'art. 617-quater c.p..

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, **è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- L'articolo 617-quinquies ora rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" si connota per una nuova formulazione relativa alle condotte punibili che prevedono ad oggi l'attivazione della risposta sanzionatoria nei confronti di chiunque "procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi" con il fine di "intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle".

Di seguito vengono evidenziate in grassetto le modifiche apportate all'art. 617-quinquies c.p..

Art. 617-quinquies Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.*

- La rubrica dell'articolo 600-quater è sostituita dalla seguente "Detenzione o accesso a materiale pornografico" ed è stata aggiunto il seguente secondo comma: "fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000";

Di seguito vengono evidenziate in grassetto le modifiche apportate all'art. 600-quater c.p..

Art. 600-quater Detenzione o accesso a materiale pornografico: *Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

- All'articolo 609-undecies, rubricato "Adescamento di minorenni", viene aggiunto un ulteriore comma che prevede l'aumento di pena in relazione ai seguenti casi: (i) se il reato è commesso da più persone riunite"; (ii) "se il reato è commesso da una persona che fa parte di una associazione per delinquere al fine di agevolarne l'attività"; (iii) "se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave"; e (iv) "se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Di seguito vengono evidenziate in grassetto le modifiche apportate all'art. 609-undecies c.p..

Art. 609-undecies Adescamento di minorenni: *Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Tale intervento normativo ha inoltre modificato quanto disposto dagli art. 184 e 185 D.Lgs. n. 58/1998 (ricompresi nei reati presupposto previsti all'art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001):

- Rispetto all'art. 185 T.U.F. "Manipolazione del mercato" vengono abrogati i commi 2-bis e 2-ter.

Infine, l'ambito di applicazione della confisca obbligatoria viene ora limitato al solo profitto del reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato e non anche ai mezzi usati per commettere il reato.

Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

- L'articolo 184 T.U.F. ora rubricato "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate", vede:
 - un inasprimento delle pene per i c.d. insider primari e per i c.d. criminal insider: la pena della reclusione viene innalzata fino a due anni nel minimo e dodici anni nel massimo, unitamente alla previsione di una multa da 20.000 euro a 3 milioni di euro;
 - la definitiva introduzione della punibilità dell'insider secondario con la previsione della pena della reclusione da un anno e sei mesi fino a dieci anni e la multa da 20.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvi i casi di concorso con gli insider primari in cui si applicheranno le sanzioni loro riferite e l'estensione dell'aggravante ex 184, comma 3, T.U.F. viene estesa allo stesso insider secondario;
 - un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;

- l'applicazione delle disposizioni dell'articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

L'articolo è stato interamente sostituito.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998): 1. È punito con la

reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su

una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

1.4 L. 9 marzo 2022 n. 22

La L. 9 marzo 2022 n. 22 introduce alcune modifiche impattanti in relazione alla responsabilità amministrative degli enti.

L'articolo 3 della citata legge introduce all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo **art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale"**, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

- **Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.):** *"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".*
- **Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.):** *"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata".*
- **Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.):** *"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".*

- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.):**
“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi”.
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.):** *“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:*
 - 1) *chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
 - 2) *chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
 - 3) *l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.*
- **Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.):** *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.*
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.):**
“Chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di

comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale”.

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.):** *“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.*

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

- **Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.):** *“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:*

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

Sempre attraverso il medesimo intervento normativo viene introdotto all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo **art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”**, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- **Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.):** *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.):** *“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni”.*

Con gli interventi normativi richiamati, si riepiloga di seguito il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture Art. 24 | D.Lgs.n.231/01

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Art. 24-bis | D.Lgs.n.231/01

Delitti di criminalità organizzata Art. 24-ter | D.Lgs.n.231/01

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio Art. 25 | D.Lgs.n.231/01

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Art. 25-bis | D.Lgs.n.231/01

Delitti contro l'industria ed il commercio Art. 25-bis.1 | D.Lgs.n.231/01

Reati societari Art. 25-ter | D.Lgs.n.231/01

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 25-quater | D.Lgs.n.231/01

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Art. 25-quater.1 | D.Lgs.n.231/01

Delitti contro la personalità individuale Art. 25-quinquies | D.Lgs.n.231/01

Abusi di mercato Art. 25-sexies | D.Lgs.n.231/01

Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro Art. 25-septies | D.Lgs.n.231/01

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio Art. 25-octies | D.Lgs.n.231/01

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti Art. 25-octies.1 | D.Lgs.n.231/01

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25-novies | D.Lgs.n.231/01

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 25-decies | D.Lgs.n.231/01

Reati ambientali Art. 25-undecies | D.Lgs.n.231/01

Impiego irregolare lavoratori stranieri Art. 25-duodecies | D.Lgs.n.231/01

Razzismo e xenofobia Art. 25-terdecies | D.Lgs.n.231/01

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati Art. 25-quaterdecies | D.Lgs.n.231/01

Reati tributari Art.25-quinquiesdecies|D.Lgs.n.231/01

Contrabbando (diritti di confine) Art.25-sexiesdecies|D.Lgs.n.231/01

Delitti contro il patrimonio culturale Art. 25-septiesdecies|D.Lgs.n.231/01

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 25-duodevicies|D.Lgs.n.231/01

Delitti tentati Art. 26 | D.Lgs.n.231/01

2. Impatto delle nuove linee guida di Confindustria della redazione della presente appendice di aggiornamento

Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus, nella predisposizione della presente appendice di aggiornamento, ha tenuto in considerazione i contenuti delle Linee Guida Confindustria nelle diverse edizioni rilasciate e, in particolare, si è tenuto conto delle nuove linee guida pubblicate nel Giugno 2021.

Tale documento ha avuto impatto nella creazione della presente appendice di aggiornamento in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- formazione degli addetti;
- struttura dei flussi informativi verso l'OdV;

- analisi di conformità del regolamento whistleblowing in base a quanto indicato nelle linee guida;
- impulso alla creazione di un sistema di compliance integrata.

3. Le Attività Sensibili

Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus, nell'ambito dei nuovi reati presupposto individuati nel paragrafo 1., ha rinnovato la propria analisi del rischio, individuando in relazione ai reati in tema di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante, le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere compiuti i reati ritenuti rilevanti:

- Gestione della finanza aziendale con particolare riferimento all'effettuazione di pagamenti con strumenti elettronici e alla gestione della cassa contante;
- gestione dell'infrastruttura informatica aziendale;
- ciclo acquisti;
- ciclo vendite.

In tali aree dovranno essere adottate specifiche procedure volte ad evitare il compimento dei reati presupposto nell'ambito delle attività sensibili.

Riveste particolare importanza il rispetto del codice etico aziendale nella parte relativa ai rapporti con i fornitori e, più in generale, con i terzi, ivi inclusi gli organi della pubblica amministrazione (i.e. amministrazione finanziaria).

Le fattispecie indicate nella parte generale di approfondimento normativo di cui al paragrafo n. 1.4, relative ai reati commessi in ambito "culturale", non sono ritenute rilevanti ai fini della presente appendice. L'analisi dei rischi svolta dalla Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus non ha evidenziato concrete possibilità di commissione delle condotte tipiche nell'interesse o a vantaggio della Fondazione. Si rileva a tal fine che la Fondazione non opera nei settori economici nell'ambito dei quali potrebbero verificarsi tali tipologie di reato e, inoltre, non detiene alcun bene rientrante nella definizione di "bene culturale".

Per quanto riguarda invece le ulteriori modifiche intervenute, meglio dettagliate ai punti 1.2 e 1.3, si ritiene che le stesse non abbiano comportato innovazioni e modifiche tali da essere considerate rilevanti ai fini della presente appendice. Le fattispecie di reato coinvolte dalle modifiche di cui sopra sono infatti già state ampiamente trattate nelle appendici di aggiornamento in precedenza approvate ed adottate dalla Fondazione. Le innovazioni apportate hanno coinvolto aspetti prettamente sanzionatori, hanno introdotto piccole variazioni relative alla condotta punibile ed hanno incluso nel novero dei reati cd.

presupposto, per quanto riguarda i delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche le contravvenzioni. L'analisi condotta in relazione ai delitti sopra individuati non ha evidenziato rischi ulteriori rispetto a quanto già evidenziato nella parte generale del modello e nelle successive appendici di aggiornamento adottate. Dall'analisi effettuata è infatti emerso che i mutamenti intervenuti in relazione alle condotte tipiche delle fattispecie ed alle sanzioni applicabili sono da considerarsi minimali e, di conseguenza, non sono da considerarsi idonee a comportare rischi diversi ed ulteriori.

4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE OPERE PIE AGNESI ONLUS

4.1 Responsabilità nell'aggiornamento

Sulla base del vigente modello OGC, l'aggiornamento del modello compete all'Organismo di vigilanza il quale "mantiene aggiornato, attraverso le proposte di modifica avanzate all'organo amministrativo, il modello organizzativo in conformità dell'evoluzione normativa, delle modifiche organizzative e degli sviluppi delle attività aziendali".

Ai sensi del vigente statuto, l'OdV deve formulare proposte al CDA di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi.

4.2 Finalità dell'aggiornamento

Le finalità dell'aggiornamento possono essere individuate nella necessità che il modello OGC vigente rispecchi con fedeltà il quadro normativo e descriva compiutamente le aree di attività in cui possono essere compiuti i reati rilevanti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché preveda e disciplini i presidi e le procedure adottate per minimizzare il rischio di compimento dei reati rilevanti.

Il modello OGC deve quindi essere implementato qualora il legislatore inserisca nel novero dei reati il cui compimento possa comportare la responsabilità amministrativa della Fondazione ulteriori fattispecie.

La presente revisione ed aggiornamento del modello è stata condotta secondo le seguenti direttrici:

- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commesse violazioni delle norme relative ai nuovi reati presupposto;

- valutare i protocolli e le procedure adottate atti a prevenire tali violazioni;
- previsione di obblighi di informazione all'Organismo deputato al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- introduzione di un adeguato sistema disciplinare.

4.3 Data di riferimento dell'aggiornamento

La data alla quale il presente aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo è riferita è il 31 marzo 2022.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i nuovi reato presupposto di cui al paragrafo 1. in due aree:

- obblighi
- divieti

Obblighi

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente ed esposte analiticamente nelle procedure che dovranno essere adottate dalla Fondazione, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 74/2000, nel D.L. n. 105/2019 e nella L. n. 3/2019;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia diversi dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, ordini di servizio e altre disposizioni emesse dalla Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus;
- il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le appendici di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le procedure operative che la Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus vorrà adottare per la disciplina delle attività sensibili sopra indicate.

I responsabili dei processi e/o delle unità organizzative, a cui competono le attività sensibili indicate al paragrafo 2. devono:

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nell'ambito delle attività sensibili;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere adeguate e periodiche attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste dalla Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

I responsabili delle attività sensibili, individuate nelle procedure da adottare, dovranno incontrarsi periodicamente per discutere ed aggiornare la mappa dei rischi e dei presidi ed elaborare eventualmente un piano di miglioramento. Il verbale della riunione dovrà essere trasmesso all'Amministratore Delegato e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.

Divieti

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato indicate nel paragrafo 1.

In particolare è previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus di:

- effettuare acquisti di beni non coerenti con l'attività aziendale e non gestiti secondo le procedure aziendali;
- gestire i sistemi informativi aziendali senza il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR reg. UE 679-2016 e D.lgs. n. 196/03) e senza l'applicazione delle previste misure di sicurezza informatica.

6. RAPPORTI CON I PARTNER

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con l'Azienda sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

Nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni richiamate nel paragrafo 1.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati indicati al paragrafo 1, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati dalla Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus con partner e consulenti in cui sia ipotizzabile un impatto significativo nelle attività sensibili di cui al paragrafo 2., di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di:

- essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal codice etico aziendale;
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al paragrafo 1.

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

7. FLUSSI INFORMATIVI DIRETTI ALL'ODV

Sulla base dell'analisi effettuata in relazione alle nuove linee guida di Confindustria è stato ritenuto necessario integrare il paragrafo 12 del modello parte generale, che disciplina i flussi informativi diretti all'OdV includendo le specifiche dettate da tale documento.

Come già statuito nella prima versione del modello e nelle successive appendici di aggiornamento, la definizione di un efficace sistema di reporting verso l'Organismo di Vigilanza costituisce uno dei requisiti di un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, così come richiesto dall'art. 6 comma 2 lettera d) del suddetto decreto e dalle linee guida delle associazioni di categoria.

Sulla base ed in conformità alle nuove linee guida emanate da Confindustria nel Giugno 2021 i flussi sono disciplinati dal punto di vista strutturale e strutturati dall'organo delegato (nell'ambito dell'istituzione di adeguati assetti organizzativi, di cui i flussi informativi sono parte integrante), valutati dall'organo amministrativo ed operativamente disciplinati (con riferimento, alla periodicità e cadenza, al contenuto e al destinatario) dall'Organismo di Vigilanza con un'apposita matrice che richiama quanto previsto dal modello di organizzazione.

Al fine di valutare il funzionamento e l'effettiva efficacia del sistema di flussi informativi L'Organismo di Vigilanza e l'Organo amministrativo pianificano riunioni periodiche al fine di implementare una politica di stretta collaborazione, nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza di entrambi gli organi e nell'insindacabilità nel merito dell'attività svolta.

Nel caso di mancata osservanza del dovere di informazione sono applicabili le sanzioni disciplinari previste ed elencate nel Modello (d'ora in poi Modello 231).

In via generale l'obbligo di fornire informazioni all'ODV, sempre in conformità a quanto previsto dalle nuove linee guida in materia da Confindustria nel giugno 2021, è rivolto alle funzioni aziendali e riguarda:

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli;
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (tenendo in considerazione che un fatto non rilevante, se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Le schede dei flussi informativi periodici devono essere compilate anche quando le risposte sono tutte negative e non vi sono particolari informazioni da segnalare all'OdV.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si richiama in tale ambito anche la vigente normativa sul c.d "whistleblowing".

L'OdV valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti l'organo amministrativo dell'Ente.

Per facilitare il flusso di informazioni verso l'OdV è stato predisposto un indirizzo e-mail dedicato, indicato nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Lo stesso ODV è tenuto a comunicare a Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del modello Organizzativo 231.

Con riferimento ai reati meglio evidenziati ai paragrafi precedenti sono individuati i seguenti flussi informativi:

- Nominativi dei soggetti abilitati ad effettuare i pagamenti e dei soggetti incaricati della gestione della cassa contanti;
- Attestati di conformità degli apparecchi/strumenti abilitati a ricevere i pagamenti (a mero titolo esemplificativo PCI P2PE (Point-to-Point Encryption));
- Detenere prova di acquisto da fornitore dotato di elevato grado di affidabilità nel commercio e/o nella produzione dei terminali di pagamento elettronici;
- relazione periodica dell'amministratore di sistema relativa alle misure di sicurezza informatica adottate.

8. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua, direttamente o tramite strutture interne o esterne di volta in volta incaricate, periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, così come previsto nella Parte Generale del vigente Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifica per la presente parte del Modello Organizzativo:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati indicati nel paragrafo 1.;
- prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una

situazione di pericolo tale da rendere anche potenzialmente realizzabili, i reati indicati nel paragrafo 1.;

- comunica le eventuali violazioni del Modello o della presente appendice di aggiornamento agli organi competenti (CdA);
- propone al CdA o all'organo amministrativo eventuali integrazioni al sistema di gestione e alle specifiche procedure adottate, per rendere più efficaci le azioni di prevenzione del rischio di realizzazione dei reati indicati nel paragrafo 1.

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Considerata l'enfasi delle nuove linee guida emanate da Confindustria nel Giugno 2021 in relazione alla fondamentale importanza rivestita dalle attività di formazione si è ritenuto in questa sede di ribadirne le modalità di erogazione e di valutare la programmazione dell'implementazione di tali attività.

Costituisce parte sostanziale della presente appendice di aggiornamento del modello OGC l'attuazione di un nuovo programma di formazione e sensibilizzazione del personale allo scopo di diffonderne i contenuti.

Detto programma si attuerà mediante l'organizzazione di un sistema di formazione a divulgazione interna da predisporre nel corso del 2022, il quale conterrà la trattazione dei seguenti argomenti:

- le nuove fattispecie di reato introdotte nel D.Lgs. n. 231/2001;
- lo scopo e le funzioni dell'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le nuove aree a rischio;
- i protocolli e gli standard di controllo adottati dalla Fondazione;
- le nuove tipologie di intervento dell'Organismo di vigilanza;
- il sistema sanzionatorio in caso di infrazione.

Tutti i dipendenti di Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus, di qualsiasi mansione siano investiti e qualsiasi funzione ricoprano all'interno della struttura aziendale, sono tenuti a conoscere il contenuto aggiornato del modello, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione.

Si prevede inoltre, all'atto del primo ingresso in servizio, l'attuazione del seguente sistema di formazione:

- consegna del materiale di formazione e di copia in formato elettronico del modello e della presente appendice di aggiornamento.

10. SISTEMA DISCIPLINARE E PROCEDURA SANZIONATORIA

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nell'aggiornamento del Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Tale sistema disciplinare deve assicurare l'effettività anche dei contenuti delle appendici di aggiornamento del modello OGC.

10.1 Sistema disciplinare

a) Ogni violazione delle regole di comportamento contenute nel Codice etico aziendale ed ogni violazione delle misure previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus ex D.Lgs. 231/2001 e successivi emendamenti, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 del codice civile, e pertanto è sanzionato a norma degli articoli seguenti secondo la procedura descritta infra;

b) il sistema disciplinare adottato applica i principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, nonché i principi contenuti nell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori;

c) il procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni prescindono dalla concorrenza di un eventuale procedimento penale.

10.2 Soggetti passivi

In considerazione della particolare azione preventiva di tutela dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, il presente sistema disciplinare si applica nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) i componenti degli organi sociali della Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus (organo amministrativo, organi delegati, collegio sindacale, revisori contabili, direttori, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno di Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus);

- b) il personale (i dipendenti di qualsiasi qualifica, i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori esterni) di Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus;
- c) i consulenti ed i fornitori di beni, servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività in nome e per conto della Fondazione o sotto il controllo o nell'interesse della stessa;
- d) I componenti dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

10.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

a) Alle violazioni di cui al punto 1 si applicano le sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL del settore confluito nel "contratto aziendale di Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus" con la seguente tipizzazione delle sanzioni e degli illeciti:

- 1) **rimprovero** (verbale o scritto sulla base della gravità della violazione) quando il lavoratore violi le procedure interne previste dal modello (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazioni all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso;
- 2) **multa**, quando il lavoratore violi più volte le procedure interne previste dal modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del modello stesso;
- 3) **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** quando il lavoratore violi le procedure interne previsto dal modello o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello o compia atti contrari all'interesse della Fondazione arrecando danno alla Fondazione o esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità aziendale;
- 4) **licenziamento con o senza preavviso** quando il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

b) Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno commisurate in relazione:

- 1) alla gravità delle azioni commesse e proporzionate alle stesse;
- 2) al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;
- 3) all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- 4) all'intenzionalità del suo comportamento, o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, nonché alla gravità del medesimo;

- 5) alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del modello.

10.4 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previsto dal modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute idonee in conformità a quanto previsto al precedente punto 3., nonché dal relativo CCNL.

10.5 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del modello da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, procede agli accertamenti necessari e, una volta accertata la violazione, assume i provvedimenti ritenuti idonei secondo le indicazioni della normativa vigente.

11. MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, siano essi partners, consulenti, od altri soggetti terzi aventi relazioni contrattuali con Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus, in contrasto con le regole di comportamento di cui al punto 1, e tale da poter comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti, la risoluzione contrattuale, anche di diritto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla stessa, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

12. POTERE D'INIZIATIVA

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari, in conformità al presente regolamento, a carico dei responsabili di violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del modello organizzativo o del codice etico.

13. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI DI GESTIONE E CREAZIONE DI SISTEMA DI COMPLIANCE INTEGRATA

Compete a Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus provvedere tempestivamente all'aggiornamento, se esistenti, o all'adozione ex novo se non già adottati di specifici protocolli di gestione diretti a disciplinare e normare le attività sensibili indicate nella presente appendice di aggiornamento del modello OGC, integrando quanto previsto nel presente documento ed integrando gli eventuali sistemi di gestione già in essere.

Le procedure richiamate nel presente documento rappresentano soltanto un indirizzo in merito ai protocolli di gestione che l'Ente dovrà adottare sotto la propria responsabilità.

Tali protocolli di gestione dovranno essere inviati tempestivamente all'Organismo di vigilanza per una sua valutazione formale e di merito.

Successivamente i protocolli di gestione dovranno essere formalmente adottati dall'Ente.

Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus, in ottemperanza a quanto previsto dalle nuove linee Guida in materia pubblicate da Confindustria nel giugno 2021, valuterà la previsione suggerita dalle linee guida di creare un sistema di cd. compliance integrata al fine uniformare i processi e garantire efficacia e snellezza delle procedure al fine di non creare il rischio di sovrapposizione di ruoli/duplicazioni di sanzioni o, al contrario, mancanza di presidi.

La creazione di un sistema di cd. compliance integrata permetterà alla Fondazione Opere Pie Agnesi Onlus di:

- razionalizzare le attività;
- migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance;
- facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di risk assesment congiunti e la manutenzione periodica dei programmi di compliance.